



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 1

Contra' Burci, 20 - 36100 Vicenza Tel. 0444/1813111
e-mail: VIIC871005@istruzione.it - viic871005@pec.istruzione.it
www.IC1vicenza.edu.it
Codice fiscale 80014990248 - Codice Ministeriale VIIC871005

Prot. n. 4371/VI.2 de 2.09.2024

CIG: B2EFFB30F5 - CODICE UNIVOCO: UFNYEA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA E PRESTAZIONI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO (D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II.)

Addi 2 settembre dell'anno 2024 presso la sede dell'Istituto Comprensivo Vicenza 1, in Contrà Burci 20 36100 Vicenza (VI)

TRA

la Dott.ssa Paola Pizzeghello, nata a Vicenza (VI) il 02/03/1968, la quale agisce non in proprio ma nella qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituto Comprensivo Statale Vicenza 1, domiciliata per la carica presso la sede dell'istituzione scolastica anzidetta, Codice fiscale 80014990248
(di seguito I.C. 1 Vicenza)

E

Saniplan S.r.l., con sede legale in Via Monte Asolone, 5 – 36100 Vicenza, C.F. e P.I. 04117470247 (di seguito Medico Competente);

PREMESSO

- che l'istituzione scolastica ha necessità di designare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. la figura del Medico Competente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del medesimo, e di affidare l'incarico ad un Medico Competente di provata esperienza;
- che la spesa relativa al servizio di sorveglianza sanitaria troverà copertura nei programmi annuali 2024-2025;
- che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti non presenti all'interno dell'istituzione scolastica;

RICHIAMATI

- l'art. 40, Legge 27 dicembre 1997 n. 449 che consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- l'art. 14, comma 3, del Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato con D.P.R. 8/3/1999, n. 275;
- l'art. 44, comma 4, del Decreto n. 129 del 28/8/2018 del Regolamento concernente le istruzioni per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- la determina dirigenziale, prot. n. 4370 dello 02.08.2024 con la quale è stato individuato, quale soggetto contraente per la stipula del presente contratto di affidamento di incarico professionale di medico competente per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria - CIG. B2EFFB30F5, la Saniplan S.r.l. come in premessa identificato;
- il Titolo III Capo II del Codice Civile "Delle professioni intellettuali", articoli 2229 e seguenti;

SI CONVIENE E STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e prestazioni in materia di medicina del lavoro secondo le modalità, obblighi e condizioni di seguito indicate.

Art. 1 – Individuazione

E' individuato quale esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati, a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dell'incarico di Medico Competente per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e prestazioni in materia di medicina del lavoro, secondo gli obblighi di cui all'art. 2 del presente contratto, la Saniplan S.r.l. in premessa generalizzato.

Art. 2 – Obblighi

1. Il Medico Competente si impegna ad effettuare la sorveglianza sanitaria che si esplicherà attraverso le seguenti attività:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare, inoltre, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria: tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche (GDPR approvato con Regolamento UE 2016/679) e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio con indicazione delle informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro, almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

2. Il Medico Competente collaborerà, inoltre, con il datore di lavoro e con il RSPP per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori relativamente al tema della sicurezza fino al 31 agosto 2025.

3. L' I.C. 1 Vicenza, nella persona del Dirigente Scolastico e delle persone da lui delegate, provvederà a:

- informare il Medico Competente relativamente all'organizzazione della Direzione, ai processi tecnologici e ai rischi connessi alle attività lavorative, attraverso la tempestiva comunicazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- fornire al Medico Competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con tempestività;
- assistere, direttamente o tramite il RSPP, il Medico Competente durante lo svolgimento delle visite agli

ambienti di lavoro;

- custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- organizzare la riunione periodica concordandola con il Medico Competente;
- informare il Medico Competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti per tutto il periodo del suo incarico;
- informare il Medico Competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza e portare a conoscenza il verbale di ispezione.

4. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal Medico Competente. L'I.C. 1 Vicenza, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, consentirà al Medico Competente di avvalersi, nell'espletamento del proprio incarico, di specialisti collaboratori esterni, con modalità da definire con il Dirigente Scolastico.

5. Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza in relazione alle informazioni ricevute inerenti al suo incarico.

6. Ogni modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 3 – Compenso

L'I.C. 1 Vicenza corrisponderà alla Saniplan S.r.l. a fronte delle attività effettivamente e personalmente svolte quale Medico Competente e delle prestazioni di medicina del lavoro, come previste dal presente contratto e elencate nell'offerta, i compensi di seguito indicati:

Voce	Importo
a) Incarico medico competente, comprensivo di relazione annuale. Partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie - Costo Annuale	€ .30.00
b) Visite mediche periodiche con espressione del giudizio di idoneità alla specifica mansione (da effettuare presso l'Istituto), compreso eventuale costo per uscita - Costo previsto per visita	€ .40,00..
Screening della funzione visiva per il personale addetto al videoterminale	€ .17,00..
Altro spirometria (per personale ATA)	€ .17,00..

Gli importi si intendono omnicomprensivi, al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale, assicurativo e di legge.

I compensi verranno corrisposti previa presentazione della fattura emessa secondo le normative in vigore.

Art. 4 – Durata

Il presente contratto ha validità e durata pari a dodici mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Art. 5 – Risoluzione anticipata

Le parti convengono di poter recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto.

Art. 6 – Trattamento dati personali

Si fa presente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali forniti dal Medico competente saranno oggetto del trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Art. 7 – Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Vicenza e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Art. 8 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia espressamente alle disposizioni di cui al Titolo III Capo II del Codice Civile "Delle professioni intellettuali", articoli 2229 e seguenti ed alla normativa di settore vigente.

SANIPLAN SRL
Dott.ssa Barbara Loss

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Pizzeghelli